

Causa Rizzetto e altri c. Italia - Prima sezione - 22 gennaio 2026 (ricorso n. 40209/23)

Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale – Mancata nomina del CTU – Violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU – Sussiste.

Viola l’art. 6, par. 1 CEDU, in tema di diritto a un equo processo, la mancata nomina - da parte dei giudici nazionali – del consulente tecnico d’ufficio, onde valutare la presenza e l’entità del danno biologico patito dai ricorrenti, in assenza di ulteriori elementi tecnici e oggettivi sui quali fondare la decisione.

Fatto. I ricorrenti, rispettivamente genitori e fratello della vittima deceduta a seguito di incidente stradale, avevano adito le autorità giudiziarie nazionali, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale nelle sue declinazioni di danno da perdita parentale e danno biologico. A tal riguardo, i ricorrenti avevano allegato nel giudizio di primo grado una consulenza tecnica di parte attestante la sussistenza di un danno biologico permanente subito sia dai genitori (con conseguente riduzione del 20 per cento dell’integrità psicofisica), sia dal fratello (con conseguente riduzione del 7 per cento dell’integrità psicofisica). Il tribunale aveva riconosciuto il danno da perdita parentale subito dai ricorrenti, liquidando il danno non patrimoniale in euro 340.000 per ciascuno dei genitori e in euro 144.130 in favore del fratello. Gli importi erano stati successivamente ridotti per l’accertamento del concorso colposo della vittima.

I ricorrenti, successivamente, avevano proposto appello, poiché il giudice di prime cure non aveva disposto la consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare specificamente l’entità del danno biologico sofferto. La corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, in quanto la richiesta di perizia non era sufficientemente giustificata e non si basava su elementi evidenti ed oggettivi (si sarebbe trattato di una CTU “meramente esplorativa” e non “percipiente”). La corte d’appello, infatti, aveva asserito che, al fine di disporre una perizia in giudizio, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare prove cliniche oggettive ed esami diagnostici attestanti la presenza di un danno biologico.

A seguito di ricorso in Cassazione, la Corte di legittimità aveva ritenuto “discutibile” la motivazione addotta dal giudice di secondo grado per rigettare la richiesta di CTU, in quanto non si poteva ragionevolmente chiedere ai ricorrenti la produzione di prove cliniche oggettive a sostegno della loro richiesta di perizia. Tuttavia, la Suprema Corte ha, allo stesso tempo, sostenuto che la decisione di non ammettere la perizia non avesse avuto alcun impatto sulla sostanza della motivazione che aveva condotto i giudici di merito a escludere la presenza di un danno biologico risarcibile. In effetti, il danno subito dai ricorrenti era stato correttamente qualificato come danno da perdita del rapporto parentale.

I ricorrenti, quindi, hanno adito la Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione, sostenendo che la loro richiesta di valutazione da parte di un perito nominato dal tribunale, determinante al fine di provare la sussistenza di un danno biologico, era stata arbitrariamente respinta.

Diritto. In primo luogo la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso, respingendo le eccezioni preliminari formulate dal Governo. Infatti, l’asserita violazione delle garanzie che assistono il diritto a un equo processo non è connessa all’ammontare liquidato a titolo di danno non patrimoniale, bensì al rifiuto dei giudici nazionali di riconoscere la sussistenza del danno biologico e all’arbitraria esclusione delle prove che i ricorrenti avevano prodotto a tal riguardo.

Nel merito, la Corte ha richiamato i principi generali in materia di ammissibilità delle prove in giudizio. A tal proposito, è stato ribadito che è competenza dei giudici nazionali vagliare l'ammissibilità delle prove, nonché la loro pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio e al fatto che si intende provare. Tuttavia, la Corte EDU è competente a verificare, in relazione all'art. 6 della Convenzione, il rispetto delle garanzie sull'equo processo anche con riferimento alle operazioni di ammissibilità delle prove in giudizio. Invero, nell'accertare se il procedimento sia stato complessivamente equo, occorre esaminare le modalità di assunzione delle prove. Inoltre, appare opportuno sottolineare, come gli organi giurisdizionali nazionali siano tenuti a motivare le proprie decisioni anche in ordine ai poteri istruttori esercitati in punto di rilievi ed ammissione delle prove, nonostante la discrezionalità loro riservata.

Con specifico riferimento al caso concreto, la Corte ha evidenziato come il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico rappresentino voci distinte di risarcimento, ciascuna delle quali capace di costituire il fondamento del danno non patrimoniale. Ciò premesso, i ricorrenti avevano allegato una perizia di parte che indicava la presenza di un danno biologico da loro subito. Tuttavia, nonostante l'accertamento del danno biologico richieda la conoscenza e l'utilizzo di specifiche competenze tecniche, i giudici di merito non hanno disposto alcuna consulenza tecnica d'ufficio per verificare la presenza e l'entità dell'asserita lesione. Hanno, invece, concluso che il danno sofferto dai ricorrenti non fosse sufficiente a integrare il danno biologico. Peraltro, sebbene la Corte di cassazione abbia riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, tuttavia, non è stata concessa ai ricorrenti l'opportunità di avvalersi di tale mezzo istruttorio. La Corte EDU ha, infine, rilevato come, in assenza di una perizia, non fosse chiaro su quali elementi probatori i giudici di merito abbiano fondato la decisione di escludere la presenza di un danno biologico risarcibile, considerando anche il fatto che la perizia tecnica di parte aveva ritenuto sussistente la lesione dell'integrità psichica dei ricorrenti. Sulla scorta delle predette motivazioni, i giudici della Corte EDU hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

Con riferimento – poi – all'art. 41 della Convenzione, in punto di equa soddisfazione del pregiudizio subito, la Corte ha rilevato come i ricorrenti non abbiano presentato puntuale domanda di ristoro a tale riguardo. Pertanto, non è loro accordata alcuna somma.